

Publicato il 15/12/2016

N. 00966/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 02282/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2016, proposto da:

Mariaeugenia Parito, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Barbaro C.F. BRBGDU55M29F158I, con domicilio eletto presso l'avv. Katia Riolo in Catania, via Ruggero Settimo, 3;

*contro*

Università degli Studi di Messina, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina n. 1307 del 15 giugno 2016, pubblicato sul sito dell'Ateneo il 24.6.2016, sulla G.U.R.I. serie concorsi n. 50 del 24 giugno 2016, con il quale sono state indette le "Procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di n. 17 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a

tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”;

- del “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” adottato dall'Università di Messina con decreto rettorale n. 1819 del 1.9.2015;

- delle delibere dei Consigli di Dipartimento della stessa Università con cui è stata richiesta l'attivazione delle selezioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;

- della delibera del C.d.A. dell'Università di Messina del 12.5.2016, citata nel preambolo del decreto rettorale n. 1307 del 15 giugno 2016, di individuazione dei settori disciplinari per i quali risulta prioritario dare avvio alla procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;

- del provvedimento dell'Università di Messina (non conosciuto dalla ricorrente) con cui è stato approvato il procedimento di inoltro telematico delle domande di partecipazione, nella parte in cui non consente l'inoltro della domanda in via telematica se il candidato non dichiara di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca;

- della nota del Rettore prot. n. 55507 del 16.9.2016 in riscontro alle osservazioni prodotte dalla ricorrente;

- nonché, ove occorra, della nota del Direttore Generale della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del MIUR prot. n. 2330 del 23.4.2011 avente ad oggetto l'applicazione degli artt. 18, 22, 24 e 29 della legge n. 240 del 2010;

- nonché affinché si ordini all'Università degli studi di Messina di ammettere la ricorrente alla procedura selettiva indetta con il sopracitato D.R. n. 1307 del 2016, con specifico riguardo alla selezione relativa al settore concorsuale 14/C2 – Profilo SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi);

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva di cui al decreto rettorale n. 2048 del 5.10.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Messina e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la questione concernente il possesso del titolo di dottorato di ricerca deve essere necessariamente approfondita in di esame del merito del ricorso e che, nelle more, va accolta l'istanza cautelare al solo fine di consentire l'ammissione della ricorrente, con riserva all'esito del ricorso, alla procedura di valutazione comparativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare formulata con il ricorso introduttivo e fissa la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza dell'8 giugno 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Agnese Anna Barone**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Vinciguerra**

**IL SEGRETARIO**